

Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione

Nella particolare fattispecie dell'opposizione a decreto ingiuntivo, dopo l'udienza di comparizione parti, nella quale il giudice si pronuncia sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione, lo stesso assegna alle "parti" il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione (questo il testo letterale dell'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28 del 2010), ma per "parti", nella fattispecie in esame, si intende esclusivamente il debitore opponente che, pertanto, avrà l'onere di avviare il procedimento di mediazione sotto pena, in mancanza, di improcedibilità dell'opposizione e contestuale consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c.

Tribunale di Napoli, sezione seconda, sentenza del 21.05.2019

...omissis...

Alla prima udienza del 17/3/2015, il gott temporaneo assegnatario del presente procedimento, rilevava d'ufficio che non era stato esperito l'obbligatorio procedimento di mediazione e dichiarava, "allo stato improcedibile il giudizio", rinviando per il prosieguo all'udienza del 10/11/2015. Alla successiva udienza del 10/11/2015, le parti si limitavano a chiedere la concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., senza nulla dedurre in ordine all'esperimento del procedimento di mediazione, ed il giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.

Parte opponente provvedeva al deposito delle memorie istruttorie e, nella memoria ex art. 183 VI comma, n. 1, c.p.c., affermava unicamente che "in tema di mediazione, occorre evidenziare come la Banca odierna opposta abbia manifestato un immotivato rifiuto alla prosecuzione della procedura", ma non depositava il verbale negativo di mediazione.

Parte opponente, in allegato all'istanza depositata in data 13/3/2015, si limitava a depositare l'invito rivolto alla banca opposta di partecipare alla mediazione.

Con ordinanza del 15/10/2018, a norma dell'art. 101 c.p.c., le parti venivano invitate a contraddire sulla questione della procedibilità dell'opposizione ed a depositare il verbale negativo di mediazione, ed, alla successiva udienza del 4/12/2018 parte opponente si limitava a chiedere l'ammissione della CTU, senza nulla dedurre in ordine all'esperimento della mediazione e la causa veniva rinviata all'odierna udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

L'opposizione deve essere dichiarata improcedibile.

Invero, a seguito dell'ordinanza di cui al verbale di udienza del 17/3/2015, parte opponente, sulla quale grava il relativo onere, avrebbe dovuto instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria, in quanto il giudice rilevava l'improcedibilità del giudizio e rinviava in prosieguo, proprio al fine di consentire alle parti di esperire la mediazione.

Il mancato esperimento del procedimento di mediazione deve intendersi come mancanza di interesse della parte a coltivare diligentemente le proprie istanze di giustizia e giustifica, pertanto, una declaratoria di improcedibilità della vertenza giudiziaria, giacché il rinvio della causa per la prosecuzione del giudizio successivamente all'esperimento del procedimento di mediazione è possibile una sola volta, risultando altrimenti irragionevole, perché contrario ai fini deflattivi dell'istituto in parola, che il legislatore abbia inteso offrire più volte alle parti il predetto invito e i relativi termini processuali.

Ne segue che il mancato esperimento della mediazione vizia irrimediabilmente il processo, impedendo l'emanazione di sentenza di merito.

Tale disciplina, finalizzata a favorire la conciliazione della lite con l'intervento di soggetto terzo imparziale, non pone problemi di natura costituzionale né appare lesiva dei precetti di cui alla normativa sovranazionale sul diritto di azione e di accesso alla giustizia.

Non vi è dubbio infatti che l'intento perseguito giustifichi sotto il profilo razionale e costituzionale, da un lato, il potenziamento degli istituti di definizione delle controversie alternativi al processo, e, dall'altro, la sanzione prevista in caso di inottemperanza all'ordine giudiziale.

Nella fattispecie de qua è pacifico che, successivamente all'udienza del 17/3/2015, nessuna delle parti attivava la mediazione.

Nella mediazione obbligatoria ante causam il relativo procedimento deve essere esperito prima del giudizio, e quindi d'iniziativa dalle parti.

Ciò spiega perché, ove tale incumbente non venga assolto, e la questione sia eccepita dalla parte interessata o rilevata di ufficio, sia consentito sanare l'omissione mediante successivo esperimento della stessa. Si è voluto cioè evitare l'applicazione della grave sanzione dell'improcedibilità per omissione che poteva essere frutto di mancata conoscenza dell'obbligo normativo. L'improcedibilità in tal caso consegue infatti solo al mancato esperimento della mediazione, ove non sia ottemperato l'ordine del giudice di esperire la mediazione art. 5, I co. bis, D.Lgs. n. 28 del 2010.

Del tutto coerente con tale impostazione è l'aver previsto che il mancato esperimento della mediazione disposta dal giudice ai sensi del II comma della disposizione citata, comporti immediatamente, e quindi senza possibilità di sanatoria, l'improcedibilità della domanda.

Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, la Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 3 dicembre 2015 n. 24629 ha messo fine al contrasto insorto tra i giudici di merito su chi grava l'obbligo di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.

Per la Suprema Corte è l'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito. L'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010 è stato, infatti, formulato in funzione deflattiva e, pertanto, va interpretato alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo e dunque dell'efficienza processuale.

La Corte di Cassazione, premessa la non facile lettura della disposizione di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 28 del 2010, ritiene di dare risalto alla ratio della norma e, pertanto, alla finalità della stessa, che è quella di deflazionare il carico di lavoro degli organi giurisdizionali, cercando di definire stragiudizialmente le controversie, pertanto, l'onere di esperire il tentativo di mediazione deve essere necessariamente posto a carico di chi ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo.

La Suprema Corte ricorda che nel procedimento per decreto ingiuntivo cui segue l'opposizione, pur se si verifica una inversione tra rapporto sostanziale e rapporto processuale, nel senso che nel giudizio di opposizione il creditore del rapporto sostanziale diventa l'opposto - attore in senso sostanziale (ma convenuto in senso processuale) - e il debitore diventa l'opponente - convenuto in senso sostanziale (ma attore in senso processuale), è l'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore, ed è, dunque, sull'opponente che deve gravare l'onere della mediazione perché è l'opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga.

Ed invero, proposta l'opposizione, a seguito dell'udienza di comparizione parti, nella quale il giudice provvederà alla concessione ovvero alla revoca della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, sarà il solo opponente, quale unico interessato, ad avere l'onere di introdurre il procedimento di mediazione, sotto pena, in mancanza d'improcedibilità dell'opposizione. Pertanto, è proprio l'opponente ad avere interesse ad avviare il procedimento di mediazione pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c.

Del resto, chiosa la Suprema Corte: "una soluzione differente risulterebbe irrazionale perché premierebbe la passività dell'opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice".

Pertanto, nella particolare fattispecie dell'opposizione a decreto ingiuntivo, dopo l'udienza di comparizione parti, nella quale il giudice si pronuncia sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione, lo stesso assegna alle "parti" il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione (questo il testo letterale dell'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28 del 2010), ma per "parti", nella fattispecie in esame, si intende esclusivamente il debitore opponente che, pertanto, avrà l'onere di avviare il procedimento di mediazione sotto pena, in mancanza, di improcedibilità dell'opposizione e contestuale consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c.

Alla luce dei principi di diritto di cui sopra va, pertanto, sanzionata con l'improcedibilità la presente opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 6249/2014 emesso da questo Tribunale e depositato il 30/9/2014.

Ogni ulteriore questione di merito, pur sollevata dalle parti in lite, rimane assorbita nella pronuncia di cui sopra.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività processuale svolta e della decisione assunta.

P.Q.M.
Il Tribunale,

definitivamente pronunciando,

ogni altra istanza disattesa o respinta,

dichiara l'improcedibilità dell'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 6249/2014 emesso da questo Tribunale e depositato il 30/9/2014, dichiarandolo esecutivo;

condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte opposta che si liquidano in complessivi Euro 1.600,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

E' verbale.

Così deciso in Napoli, il 21 maggio 2019.

Depositata in Cancelleria il 21 maggio 2019.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

www.LaNuovaProceduraCivile.com